



Istituto Comprensivo Statale di Francavilla di Sicilia
Via Liguria, 24 – Francavilla di Sicilia(Me)
Telefono 0942 388027- 0942-462560 c.f.96005620834 – c.u.UFAL7M
www.icfrancavilla.edu.it
meic835003@istruzione.it – meic835003@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 124

Prot. N. 10336/A.39.d

Francavilla di Sicilia, 01/12/2021

Al Personale Docente
Alla DSGA
Al Sito Web
All'Albo
ATTI

OGGETTO: Trasmissione del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 relativo all'obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Con la presente si porta a conoscenza tutto il personale scolastico che è stato emanato il Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID- 19 e per lo svolgimento delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal **15 dicembre 2021.**

Per chi ha fatto il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito** la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dell'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente comunque non oltre **3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o elemento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
 - o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L.52/2021,
- o comunque non oltre i 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 172 del 26 novembre 2021

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID -19 ha una validità di di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione.

Ulteriori chiarimenti verranno comunicati tempestivamente.

Si allegano:

- Decreto Legge n. 172/2021
- Circolare del Ministero della Salute 53922 del 25/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice
(documento firmato digitalmente ai sensi e
per gli effetti del CAD e delle norme ad esso connesse)